

Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti il versamento delle spese suppletive riconosciute per il rinnovamento dei deumidificatori elettrici negli impianti di protezione

del 15. Dicembre 2014

*L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)
emana le seguenti istruzioni:*

Cifra 1 Scopo

Le presenti istruzioni disciplinano il versamento delle spese suppletive riconosciute per il rinnovamento dei deumidificatori elettrici negli impianti di protezione nell'ambito dell'articolo 71 capoverso 2 della legge federale sulla protezione civile del 4 ottobre 2002¹ (LPPC).

Cifra 2 Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni si applicano agli impianti di protezione ai sensi dell'articolo 50 LPPC tenuti in prontezza operativa normale o ridotta.

Cifra 3 In generale

Devono essere acquistati deumidificatori elettrici mobili normalmente ottenibili in commercio.

Cifra 4 Numero di deumidificatori elettrici per impianto di protezione

¹ Il numero di deumidificatori elettrici attribuiti dipende dal tipo di impianto o dalla relativa combinazione ed è stabilito nell'allegato.

² Eccezioni al numero di deumidificatori elettrici secondo il capoverso 1 possono essere accordate dall'UFPP se:

- a. il proprietario dell'impianto di protezione inoltra al Cantone, all'attenzione dell'UFPP, una domanda motivata per l'attribuzione di ulteriori apparecchi;
- b. non è possibile mantenere l'umidità relativa dell'aria sotto il 65 per cento con i deumidificatori elettrici attribuiti e altre misure come arieggiare o riscaldare; e
- c. a comprova di quanto alla lettera b, sono messi a disposizione i risultati delle misurazioni o le strisce di misurazione dei controlli effettuati sull'arco di almeno sei mesi.

³ L'UFPP decide in merito alle eccezioni di cui al capoverso 2 in base ai risultati delle misurazioni o alle strisce di misurazione secondo il capoverso 2 lettera c.

Cifra 5 Spese suppletive riconosciute

L'UFPP versa le spese effettive per deumidificatore elettrico e tipo di costruzione di protezione, ma al massimo l'ammontare degli importi stabiliti nell'allegato.

Cifra 6 Procedura

¹ Il proprietario dell'impianto di protezione trasmette al Cantone le domande di versamento dei sussidi all'attenzione dell'UFPP.

² Il Cantone controlla completezza e motivazione delle domande di sussidio e le trasmette all'UFPP per approvazione.

³ L'UFPP decide in merito alle domande. L'UFPP versa i relativi importi al Cantone all'attenzione dei proprietari degli impianti di protezione.

Cifra 7 Abrogazione di istruzioni previgenti

Le istruzioni dell'Ufficio federale della protezione civile del 15 gennaio 1990 concernenti l'attribuzione di deumidificatori nei rifugi pubblici sono abrogate.

¹ RS 520.1

Cifra 8 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2015 e sono valide fino al più tardi al 31 dicembre 2024.

15.12.2014 Ufficio federale della protezione della popolazione
Benno Bühlmann

Direttore

Sussidi per deumidificatori elettrici

Tipi d'impianto di protezione	Numero di deumidificatori elettrici	Importo massimo in CHF
Posti di comando (PC) • PC I • PC II • PC IIrid Posti di comando governativi • PC gov²⁾ Centri sanitari protetti senza gruppo elettrogeno • CSP¹⁾	1	2'500.-
Impianti d'apprestamento (IAP) • IAP I* • IAP I • IAP II* • IAP II • IAP III Posti di comando in combinazione con impianti d'apprestamento • PC IIrid/IAP II* • PC IIrid/IAP II • PC IIrid/IAP III Centri sanitari protetti • CSP	2	5'000.-
Posti di comando in combinazione con impianti d'apprestamento • PC I/IAP I* • PC I/IAP I • PC I/IAP II* • PC I IAP II • PC II/IAP I* • PC II/IAP I • PC II/IAP II* • PC II/IAP II • PC II/IAP III Posti di comando o impianti d'apprestamento in combinazione con centri sanitari protetti • PC I (PC II)/CSP • IAP I*/CSP • IAP I/CSP Mezzi ospedali protetti • ½ osp prot	3	7'500.-
Ospedali protetti ^{2), 3)} • osp prot Posti di comando e impianti d'apprestamento in combinazione con centri sanitari protetti PC I (PC II)/IAP I* (IAP I)/CSP	4	10'000.-

¹⁾ Vecchi posti sanitari (po san) utilizzati come piccoli centri sanitari protetti

²⁾ Nel caso di impianti di protezione di superficie doppia l'importo è aumentato del fattore 1.5

³⁾ Nel caso di impianti di protezione con superficie tripla l'importo è aumentato del fattore 2